

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO

Sede di Roma

Ricorso

per: Francesco DI LISA (C.F. DLSFNC88H01L113Q), nato il 1°.6.1988 a Termoli (CB), ivi residente alla Via Germania, n. 5 (86039), rappresentato e difeso, in virtù di procura unita al presente atto, dall'Avv. Tommaso Marchese (C.F.: MRCTMS60M11G482B) del Foro di Pescara, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC avvtommasomarchese@puntopec.it o al numero di telefax 085/4554209, eleggendo domicilio presso il suddetto domicilio digitale;

- ricorrente -

contro:

- il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO** (C.F. 80185250588), con sede in Roma (00153), al Viale Trastevere, n. 76/a, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma (00186), alla Via dei Portoghesi, n. 12, è *ope legis* domiciliato;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO, DIREZIONE GENERALE (UFFICIO IV - PERSONALE SCOLASTICO, FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO del PERSONALE della SCUOLA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA nelle SCUOLE)** (C.F. 97248840585), con sede in Roma (00184), alla Via Frangipane, n. 41, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma (00186), alla Via dei Portoghesi, n. 12, è *ope legis* domiciliato;

- resistenti -

nei confronti di:

- **Diego GALLINELLI** (C.F. GLLDGI89D07H501Y), nato il 7.4.1989 a Roma (RM), residente in Roma (00141), alla Via Ponza, n. 5;
- **Matteo PELLICCIA** (C.F. PLLMTT89L28I992D), nato il 28.7.1989 a Subiaco (RM), ivi residente alla Via Solferino, n. 5;

- *controinteressati* -

**per l'annullamento, previa sospensiva, ovvero concessione di idonea
misura cautelare, anche, in via monocratica, ex art. 56 c.p.a.**

- del provvedimento, mai comunicato al ricorrente né da questi altrimenti conosciuto e, quindi, di estremi ignoti, con il quale la “*Commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta*” di cui all’art. 7 del Decreto del Ministero dell’Istruzione 9.11.2021, n. 326, ha predisposto i quesiti e le risposte della prova scritta del concorso anzidetto, limitatamente ai quesiti numero 31 (*rectius*, numero 18) e numero 45;

- della nota del Dirigente del Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell’Istruzione del 15.11.2022, prot. n. 0039928.15-11-2022, recante “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado - D.D. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022 - Quesito errato n. 31, classe di concorso A021: La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l’organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è:”*”;

- del provvedimento della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Ufficio IV - Personale Scolastico, Formazione e Aggiornamento del Personale della Scuola, Innovazione Tecnologica nelle Scuole) del 21.11.2022, prot. n. R.0001884.21-11-2022, pubblicato sul sito *web* istituzionale della richiamata Amministrazione in data 21.11.2022;

- della nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Ufficio IV - Personale Scolastico, Formazione e Aggiornamento del Personale della Scuola, Innovazione Tecnologica nelle Scuole) del 1°.12.2022, prot. n. 0047669.01-12-2022, pubblicato sul sito *web* istituzionale della richiamata Amministrazione in data 1.12.2022;

Con riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto, anche in corso di

causa, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

*

FATTO

A. La procedura concorsuale oggetto di interesse.

A.1. Con decreto del 21.4.2020, n. 499, pubblicato sulla G.U.R.I. del 28.4.2020, n. 34 (**doc. 1**), il “*Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione*” del Ministero dell'Istruzione indicava il “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”.

A.2. La disciplina della procedura di concorso veniva successivamente delineata:

- dal decreto dipartimentale del 3.6.2020, n. 649 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 9.6.2020, n. 44; **doc. 2**), con cui, in attuazione dell'art. 230, comma 2, del decreto-legge 19.5.2020, n. 34 (“*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”), sono stati sostituiti “*gli allegati 1 e 2 del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499*”, al fine di garantire “*la copertura di ulteriori ottomila posti che si aggiungono ai venticinquemila già autorizzati per il concorso ordinario nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”;

- dal decreto dipartimentale del 1°7.2020, n. 749, pubblicato sulla G.U.R.I. del 3.7.2020, n. 51 (**doc. 3**);

- dal decreto del Ministero dell'Istruzione del 9.11.2021, n. 326 (“*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno*”; **doc. 4**), con cui sono stati, *inter alia*, disciplinati “*le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i Quadri di Riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle*

commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio”

- infine, dal decreto dipartimentale del 5.1.2022, n. 23 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 18.1.2022, n. 5; **doc. 5**).

A.3. Con domanda presentata in data 30.7.2020 (**doc. 6**), il Sig. Francesco Di Lisa (di seguito, anche solo il “ricorrente” o il “candidato”) richiedeva di partecipare al concorso in rassegna:

i) in relazione alla “Classe di Concorso A021 - GEOGRAFIA”;

ii) indicando l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (di seguito, per brevità, anche solo “USR”) quale Ufficio responsabile della procedura concorsuale di riferimento.

A.4. All’esito della prova scritta espletata in data 4.4.2022 (stando all’art. 5, comma 1, del D.D. del 5.1.2022, n. 23, “*Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione, che si avvale della Commissione Nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i Quadri di Riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova*”), la Commissione Giudicatrice, nominata (*ex art. 6, comma 1, del D.D. del 21.4.2020, n. 499 ed artt. 12 e ss. del D.M. 9.11.2021, n. 326*) dal Direttore Generale dell’USR con decreto del 3.5.2022, n. 377 (**doc. 7**), attribuiva al candidato il punteggio di 70 punti (**doc. 8**), sufficiente, *ex art. 3, comma 5, del D.D. 5.1.2022, n. 23*, per il sostenimento della successiva prova orale.

A.5. Con avviso del 13.4.2022, prot. n. 0014072.13-04-2022 (**doc. 9**), il Direttore Generale dell’USR rendeva noto “*il calendario di convocazione alla prova pratica ed orale dei candidati per la classe di concorso A021, con indicazione della data prevista per il sorteggio della traccia*”.

A.6. All’esito della prova orale, espletata in data 23.6.2022, il candidato riportava la votazione di 80 punti (**doc. 10**), superiore, dunque, al “*punteggio minimo*

di 70 punti su 100”, *apertis verbis* contemplato dall’art. 3, comma 10, del D.D. 5.1.2022, n. 23.

A.7. In ragione di ciò, il nominativo del ricorrente figurava alla ventisettesima posizione della graduatoria degli idonei non vincitori di concorso, approvata dal Direttore Generale dell’USR con provvedimento del 14.7.2022, prot. n. 0000734.14-07-2022 (**doc. 12**), in virtù di un punteggio complessivamente pari a 161,25, di cui 70 per la prova scritta, 80 per la prova orale e 11,25 in relazione ai “*titoli*”.

Nelle more, con provvedimento del 30.6.2022, prot. n. 0000668.30-06-2022 (**doc. 11**), era stata approvata la “*graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa*”, secondo il “contingente” di sei unità, all’uopo stimata, per la Regione Lazio, nell’Allegato 1 al D.D. del 3.6.2020, n. 649.

*

B. La rideterminazione del punteggio operata ai danni dell’odierno ricorrente. L’esclusione dal concorso disposta con il provvedimento del 21.11.2022, prot. n. 0001884.21-11-2022.

B.1. A procedura concorsuale (abbondantemente) conclusa, accadeva, tuttavia, che, con nota del 15.11.2021, prot. n. 0039928.15-11-2022 (**doc. 13**), la “*Direzione Generale per il Personale Scolastico*” istituita presso il “*Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione*” del Ministero dell’Istruzione rendeva noto a tutti gli Uffici Scolastici Regionali che:

i) “[*si rendeva*] necessario provvedere ad una rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso A021, a causa della presenza di un errore nella domanda a risposta multipla riportata in oggetto”. Si trattava, più, nello specifico del “*Quesito errato n. 31*” (*rectius*, n. 18), così formulato: “*La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l’organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è:*”. Secondo la nota in rassegna, “*La presenza dell’errore [era] stata comunicata dal Presidente della Commissione Nazionale al Dipartimento*

per il sistema educativo di istruzione e formazione, che ne [aveva] dato notizia alla scrivente Direzione Generale con nota DPIT n. 2575 del 11/11/2022”;

ii) a seguito delle “necessarie interlocuzioni” intercorse con il “Gestore delle prove scritte” per “procedere al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse”, si era deciso di “assegnare due punti a coloro che [avevano] risposto correttamente alla domanda, selezionando l’opzione di risposta caricata in piattaforma alla lettera d), sottrarre due punti ai candidati che [avevano] scelto come risposta voci corrispondenti a quelle caricate in piattaforma alla lettera a) e lasciare invariato il punteggio nel caso [fossero] state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data”. Queste, nello specifico, le quattro risposte riferite al “Quesito errato n. 31” (rectius, n. 18): “a) il Possibilismo, l’Ecologismo umanista e lo Storicismo di matrice culturale francese; [n.d.r., si tratta della risposta fornita in sede concorsuale dal candidato, originariamente corretta, ritenuta, di contro, erronea dal Ministero per effetto della nota de qua]; b) il Funzionalismo, lo Strutturalismo e l’analisi spaziale di matrice culturale europea e nordamericana; c) la New Cultural Geography di matrice culturale anglosassone; d) il Determinismo e l’Ambientalismo di matrice culturale tedesca” [n.d.r., si tratta della risposta ritenuta corretta dal Ministero];

iii) gli Uffici Scolastici Regionali (cui il “il gestore del sistema informativo” avrebbe, nelle more, inviato “gli elenchi dei candidati interessati dalla rideterminazione del punteggio”) avrebbero dovuto comunicare a questi ultimi la “rideterminazione del punteggio”, tramite un’apposita “nota motivata”, resa disponibile “nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie”.

B.2. Facendo, pertanto, seguito alla “nota di comunicazione di variazione del punteggio, inviata per il tramite del gestore del sistema informativo e disponibile al candidato sull’apposito sistema informativo, al candidato FRANCESCO DI LISA (DLSFNC88H01L113Q) con la quale si comunicava la rideterminazione del punteggio da 70 a 68”, il Direttore Generale dell’USR, con provvedimento del 21.11.2022, prot. n. 0001884.21-11-2022 (**doc. 14**), decretava l’esclusione del candidato “dal concorso ordinario per posti di docente della scuola secondaria di secondo grado per la disciplina A021 - GEOGRAFIA”, atteso che il punteggio all’uopo “rideterminato” (pari, come detto,

a 68 punti) “[non consentiva] il superamento della prova scritta per il concorso ordinario per posti comuni della scuola secondaria, classe di concorso A021, di cui ai decreti dipartimentali nn. 499/2020 e 23/2022”.

B.3. Con avviso pubblicato sul sito *web* istituzionale in data 1°.12.2022 (di cui alla nota del 1°.12.2022, prot. n. 0047669.01-12-2022, *sub doc. 15*), il Direttore Generale dell’USR ha reso, da ultimo, nota, a beneficio dei candidati “*ammessi a sostenere la prova orale a seguito del ricalcolo del punteggio di ammissione disposto dal Ministero*”, la “*integrazione del calendario di convocazione alla prova orale per la classe di concorso A021*”, all’uopo fissato per i giorni 11-12.1.2023.

*

La scrivente difesa reputa, tuttavia, che le determinazioni provvedimentali oggetto di gravame si appalesino gravemente illegittime ed ingiustamente lesive dei diritti e degli interessi del ricorrente, per cui, a mezzo del presente ricorso, se ne chiede il loro integrale annullamento per le ragioni che seguono.

*

I. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Erroneità manifesta. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità nonché del principio di affidamento nel corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza, imparzialità e *par condicio competitorum*.

I.1. Costituisce *jus receptum* quello per cui, in una prova scritta di un concorso pubblico, “*il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)*” (così, *ex aliis*, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29.7.2011, n. 2035).

“Ogni quesito deve, in altri termini, prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare, in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.5.2015, n. 2673).

I.2. Dello stesso identico tenore, la granitica giurisprudenza dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale, stando alla quale ogni *quiz* a risposta multipla *“deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158). Laddove tale ultima eventualità ricorresse, ne discenderebbe, secondo tale condivisibile e consolidato indirizzo ermeneutico, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte -soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata- ritenendo però errata la risposta formulata dalla parte ricorrente”*. In termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 2.5.2022, n. 5373.

I.3. Avuto riguardo a tali fondamentali principi applicabili nella materia in controversia, si deve osservare che i quesiti contestati numero 31 (*rectius*, 18) e numero 45 siano stati formulati in maniera errata, ambigua o “ancipite”, tali, cioè, da ammettere due risposte egualmente corrette.

I.4. Da ciò consegue, quale indefettibile precipitato, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione evocata in giudizio, nella parte in cui, pur avendo contemplato (in relazione ai quesiti *de quibus*) due risposte egualmente esatte, ha, tuttavia, ritenuto errate le risposte formulate dal candidato, che, in ragione di ciò, è stato escluso dalla procedura concorsuale di interesse ai fini del presente giudizio.

I.5. Ciò posto, nel prosieguo della trattazione, si procederà all'esame delle censure mosse in relazione ai singoli quesiti, al fine di comprovare l'illegittimità

dell'attività amministrativa compendiatasi negli atti e nei provvedimenti in epigrafe indicati.

*

I.6. Sul quesito numero 31 (*rectius*, numero 18).

I.6.1. Il quesito n. 18 somministrato al candidato era così formulato:

A021 - LAZIO
CF: DLSFNC88H01L113Q

DOMANDA 18

La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l'organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è:

a	la <i>New Cultural Geography</i> di matrice culturale anglosassone	
b	il Funzionalismo, lo Strutturalismo e l'analisi spaziale di matrice culturale europea e nordamericana	
c	il Determinismo e l'Ambientalismo di matrice culturale tedesca	
*d	il Possibilismo, l'Ecologismo umanista e lo Storicismo di matrice culturale francese	X

I.6.2. E' bene rammentare che:

- in occasione della prova scritta espletata in data 4.4.2022, il candidato aveva “spuntato” l'opzione *sub* “d”, ritenuta originariamente corretta;
- per effetto della nota del 15.11.2022, prot. n. 0039928.15-11-2022 (*sub* doc. 13) della “*Direzione Generale per il Personale Scolastico*” del Ministero dell'Istruzione (che aveva segnalato la “*presenza di un errore nella domanda a risposta multipla*” de qua), il Direttore Generale dell'USR ha successivamente proceduto alla rideterminazione dei punteggi, assegnando due punti a coloro che avevano selezionato l'opzione di

risposta caricata in piattaforma alla lettera *sub* “c” e sottrarre, di converso, due punti ai candidati (come l’odierno ricorrente) che avevano scelto come risposta quella contrassegnata alla voce *sub* “d”.

I.6.3. A parere di chi scrive, la rideterminazione del punteggio operata ai danni del ricorrente per effetto del provvedimento del Direttore Generale dell’USR Lazio del 21.11.2022, prot. n. R.0001884.21-11-2022 è affetta da palmare illegittimità.

Il quesito numero 31 (*rectius*, numero 18) è, difatti, formulato in termini erronei e fuorvianti, perché se, da un lato, non è revocabile in dubbio che è stato proprio il determinismo di matrice culturale tedesca ad aver propugnato con forza la concezione secondo cui l’ambiente naturale “determina” i caratteri e i comportamenti umani (l’ambiente impone, l’uomo si adatta), è altrettanto vero che la scuola geografica tedesca:

i) non è stata, di certo, la prima ad investigare le modalità con cui l’uomo interagisce con la natura, sotto forma di manifestazioni territoriali assunte dalla presenza umana sulla superficie terrestre. Nell’opera “*Geografia Umana. Teoria e prassi?*” (stralcio *sub* **doc. 16**), Adalberto Vallega (unanimente considerato come uno dei maggiori geografi italiani del XX secolo) puntualizza, infatti, che “*la natura delle interazioni tra comportamento umano e superficie terrestre, così come le forme che essa assume -ad esempio, le forme che le dimore e le coltivazioni assumono per adattarsi al clima- erano state considerate fin dall’antichità classica da filosofi e storici.* Perché dunque delineare una scienza a sé, qual è appunto la geografia umana, che Ratzel [n.d.r., Friedrich Ratzel (1844-1904), ritenuto essere, accanto ad Alexander Von Humboldt (1769-1859) e Carl Ritter (1779-1858), il principale fautore del determinismo tedesco] battezza ‘antropogeografia’, per farne un campo di studio parallelo a quello della biogeografia? [n.d.r., per biogeografia, si intende lo studio della distribuzione demografica delle specie animali e vegetali] Alla questione, che mette in discussione la ragione d’essere di questa scienza, Ratzel risponde sostenendo che filosofi e storici hanno troppo spesso formulato le loro teorie in

termini astratti, senza verificarne la validità con indagini sul campo -cioè senza considerare le forme concrete con cui le interazioni tra comunità umane e natura si manifestano sul territorio e senza spiegare queste manifestazioni attraverso metodi appropriati- e così facendo, sono incorsi spesso in errori. La geografia umana, dedicandosi invece allo studio delle condizioni concrete, colma questa lacuna umana (ibidem, p. 27). Ratzel è poi d'accordo con quanto, mezzo secolo prima, aveva sostenuto Carl Ritter, cioè che questa disciplina era stata in passato uno 'svariato guazzabuglio, privo di qualsiasi legge interna', ovvero che era consistita in un complesso di conoscenze non ordinate. La lacuna era superata, appunto, con la fondazione dell'antropogeografia -che noi oggi preferiamo chiamare 'geografia umana'- cioè con un'impostazione degli studi che finalmente metteva ordine" (doc. 16 - pag. 5). Da ciò, sembra potersi, dunque, evincere che il maggior contributo apportato dai deterministi tedeschi rispetto alle risalenti elaborazioni dottrinarie si sia manifestato in termini contenutistici, ma, ancor prima, in termini di "metodo" scientifico;

ii) ha costantemente attribuito alla natura una forte capacità di influenzare unilateralmente l'uomo e il suo comportamento. Secondo Adalberto Vallega, la geografia umana declinata dal determinismo tedesco si fondava, infatti, sul c.d. "principio del 'determinismo ambientale'", secondo cui "***P*ambiente governa il comportamento umano**. Se viceversa alle comunità umane fosse stata attribuita la prerogativa di non essere succubi dell'ambiente naturale -ma, al contrario, di essere in grado di controllarlo- ci si sarebbe inoltrato in una direzione opposta, verso una concezione a-determinista del rapporto tra uomo e natura [...] Ratzel attribuì notevole rilevanza all'ambiente per spiegare i modi con cui le comunità umane si dispongono sul territorio, si muovono e sfruttano le risorse naturali".

I.6.4. La "prima scuola di pensiero geografico" che ha fatto dipendere "l'organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa" è stata, di contro, quella nota come possibilismo di matrice culturale francese.

Al rapporto unidirezionale natura-uomo, viene, difatti, contrapposto il concetto di interdipendenza e di reciproca influenza tra uomo e ambiente

naturale e tra natura e gruppi umani, da cui ha origine un particolare genere di vita.

“Il Possibilismo pone l'accento sulle capacità dei gruppi umani di rispondere alle sollecitazioni dell'ambiente in diversi modi a seconda del loro livello di preparazione scientifica, tecnica e culturale, alla loro struttura sociale, alla loro tenacia. Il Possibilismo nasce in Francia all'inizio del XIX secolo ad opera di Paul Vidal de La Blanche (1845 1918), riconosce all'uomo la libertà e la capacità di trasformare il territorio. Ciò presuppone che le vicende umane non siano spiegabili in modo univoco, a partire dalle caratteristiche fisiche del territorio, ma dalle attitudini di un popolo” (doc. 17).

Secondo il Prof. Vallega, il possibilismo francese “contrastava con quella di Ratzel perché concepiva il rapporto tra comunità umane e natura come una rete di influenze reciproche, che si sviluppano nel corso del tempo, tra la cultura, con il suo corredo di tecnologie, e l'ambiente fisico, con i condizionamenti e le possibilità di uso delle risorse che offre all'uomo [...] Siccome l'uso delle risorse dipende dalle tecnologie di intervento sul territorio, e queste sono il frutto della cultura, la posizione vidaliana risultava nettamente distinta, quasi ribaltata, rispetto a quella di Ratzel, nel senso che attribuiva una sorta di primato ai fattori umani nella creazione di forme di uso del territorio e, così facendo, riduceva sensibilmente l'importanza attribuita ai fattori fisici. Espressa in termini essenziali, questa visione si traduceva in un'affascinante sequenza di asserti: • la natura non esprime soltanto vincoli, ma offre anche alle comunità umane un campo di possibilità per occupare il territorio e utilizzare le risorse naturali; • le comunità umane, sia pure all'interno di evidenti condizionamenti, esercitano una scelta tra le possibilità loro offerte dal contesto fisico; • la scelta, che presuppone l'esistenza di gradi di libertà, è compiuta in base alla cultura delle comunità e alle tecnologie di intervento sul territorio di cui esse dispongono; • in questo quadro la comunità umana si comporta come un fattore geografico, nel senso che è in grado di influire sull'evoluzione della natura” (cfr. doc. 16 – pag. 9).

I.6.5. Se è vero (come è vero) che, al determinismo, si deve la concezione in forza della quale i gruppi umani dipendono e sono condizionati dall'ambiente in cui sono insediati ed al possibilismo di matrice culturale francese la concezione, di contro, per cui gli uomini, attraverso le tecniche e gli utensili a

loro disposizione, possono trasformare l'ambiente in cui vivono per renderli più conformi ai loro bisogni, ecco allora che la formulazione del quesito numero 31 (*rectius*, numero 18) è chiaramente fallace, perché:

i) il richiamo compiuto nel quesito alle “*relazioni?*” ed ai “*legami?*” tra natura e gruppi umani richiama alla mente l'irrefragabile esistenza di un vincolo di reciproca e/o bidirezionale interdipendenza, e non, al contrario, di “esclusivo” condizionamento (o soggezione). E, per quanto supra detto, di tale tendenza evolutiva si è fatto esclusivo portavoce quel fervido movimento culturale di matrice francese noto come possibilismo. Per il possibilismo (la natura propone, l'uomo dispone), i modi di vita degli uomini costituiscono, infatti, la risultanza finale di un complesso articolato in cui si intrecciano le abitudini, i comportamenti ed i paesaggi, senza che questi ultimi abbiano, dunque, la possibilità (come, invece, propugnato dal determinismo di matrice tedesca, secondo cui la natura impone, l'uomo si adatta) di definirne ineluttabilmente le linee di evoluzione e di sviluppo, attraverso l'unilaterale definizione dei comportamenti umani;

ii) ad ogni buon conto, lo studio delle relazioni *lato sensu* intese tra natura e uomo ha radici antichissime, come comprova il pregevolissimo contributo del Prof. Vallega.

I.6.6. Da quanto sopra detto, deriva, in via del tutto consequenziale, che:

- il quesito odiernamente censurato, così come congegnato, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierno ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale;

- l'opzione di risposta *sub* “d” fornita dal ricorrente era, ad ogni buon conto, sicuramente corretta;

- per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare al ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che lo stesso ha fornito in maniera corretta.

*

I.7. Sul quesito numero 45.

I.7.1. Il quesito n. 45 somministrato al candidato era così formulato:

A021 - LAZIO
CF: DLSFNC88H01L113Q

DOMANDA 45

Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla...

a	esplorazione di nuove opportunità per lavorare collaborativamente con i propri colleghi	
*b	esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento	
c	esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente	X
d	assunzione di ruoli e funzioni che vanno oltre all'insegnamento	

I.7.2. A tal proposito, è bene specificare che:

- in occasione della prova scritta espletata in data 4.4.2022, il candidato aveva selezionato l'opzione di risposta *sub* "c";
- la Commissione Nazionale incaricata, *ex art.* 7 del Decreto del Ministero dell'Istruzione 9.11.2021, n. 326, di redigere "*i Quadri di Riferimento per la Valutazione della prova scritta*" ha, di contro, ritenuto corretta l'opzione di risposta contrassegnata dalla lettera *sub* "b".

I.7.3. A parere di chi scrive, anche sul punto, l'operato del Ministero evocato in giudizio è attinto da illegittimità nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte, ritenendo però errata la sola risposta formulata dal ricorrente.

La correttezza dell'opzione di risposta *sub* "b" rinviene, difatti, sicuro suffragio nel dato positivo della "*Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente*", come comprovano:

- i) la stessa rubrica del Regolamento;
- ii) il Considerando n. 6 (*“Le tecnologie digitali esercitano un impatto sull’istruzione, sulla formazione e sull’apprendimento mediante lo sviluppo di ambienti di apprendimento più flessibili, adattati alle necessità di una società ad alto grado di mobilità”*). Come si vede, nessun accenno viene compiuto all’*”insegnamento”*;
- iii) l’articolo 2.4., laddove prevede che gli Stati Membri dovrebbero *“sostenere lo sviluppo delle competenze chiave prestando particolare attenzione”* a *“innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione per tutti i segmenti della popolazione”*. Anche qui, alcun riferimento è presente all’*”insegnamento”*;
- iv) l’art. 3.4., in tema di promozione di *“molteplici approcci e contesti di apprendimento, anche con l’uso opportuno delle tecnologie digitali, nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento”*;
- v) l’art. 4 (*“La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società”*);
- vi) il § dedicato al *“Sostegno allo sviluppo delle competenze chiave”* (*“I discenti, il personale didattico e i fornitori di istruzione o formazione potrebbero essere incoraggiati a utilizzare le tecnologie digitali per migliorare l’apprendimento e per sostenere lo sviluppo delle competenze digitali, ad esempio mediante la partecipazione a iniziative dell’Unione quali la ‘Settimana UE della programmazione’”*).

I.7.4. Alla stregua delle (incontestabili) considerazioni che precedono, non vi è chi non colga l’illegittimità dell’attività amministrativa, in quanto il ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dallo stesso opzionata, costituendo quest’ultima una lettura supportata dal tenore letterale della Raccomandazione oggetto del quesito.

Se si considera, dunque, che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle prove concorsuali scritte, improntate sulla somministrazione di domande a fronte delle quali il candidato è tenuto a scegliere una tra molteplici risposte pre-formulate (*“quesiti a risposta multipla”*), la risposta corretta non può che essere una

sola, non potendo l'Amministrazione fornire due (o più) risposte ugualmente esatte ad uno stesso quesito, non può che discenderne l'annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati, con il susseguente reinserimento del candidato dalla graduatoria da cui egli è stato illegittimamente estromesso.

*“Del resto la condivisibile giurisprudenza in materia formata ha espressamente affermato che ‘la necessità che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero siano state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull’Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile’ (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). È, altrettanto, noto come, secondo la condivisibile giurisprudenza richiamata, **‘nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell’illegittimità, solo l’erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla’** (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051); in particolare, la giurisprudenza ha chiarito più volte che ‘la Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par*

condicio desumibile dall'art. 97 Cost.' (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 21/10/2020, n.4649; Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060). Conseguentemente, **un quesito che, sebbene presentato come risolvibile da una sola delle pedissequae risposte, ammetta più di una risposta validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento, è viziato, perché potrebbe indurre il candidato a scartare più risposte individuate come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, e scegliere una diversa risposta che è senz'altro errata** (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 28.5.2015, n. 2673)" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 26.5.2021, n. 3531).

*

I.8. Alla luce dell'esposizione che precede, si confida, per concludere, che l'Ecc.mo T.A.R. adito ravvisi sufficienti elementi per ritenere carattere di indiscutibile erroneità o ambiguità in ordine ai quesiti numero 31 (*rectius*, numero 18) e numero 45, tali da poterli qualificare come invalidanti e, conseguentemente, da consentire al Sig. Di Lisa di essere riammesso nella graduatoria pubblicata in data 14.7.2022. Può, difatti, convenirsi che la prova di resistenza (conseguimento del punteggio minimo di 70 punti) può dirsi superata avuto riguardo al punteggio di 68 (illegittimamente) attribuito al ricorrente con il provvedimento del 21.11.2022, prot. n. 0001884.21-11-2022, ed alla circostanza che, in virtù dell'auspicato accoglimento delle censure spiegate avverso i due quesiti censurati, il suo punteggio dovrà necessariamente incrementarsi di 4 punti.

Tanto si doveva.

*

Istanza, ex art. 56 c.p.a., per la concessione di “Misure cautelari monocratiche”.

I. Come già anticipato nelle premesse in fatto, con avviso pubblicato sul sito *web* istituzionale in data 1°12.2022 (di cui alla nota del 1°12.2022, prot. n. 0047669.01-12-2022, *sub* doc. 15), il Direttore Generale dell'USR ha reso noto il “*calendario di convocazione alla prova orale per la classe di concorso A021 per i candidati che*

siano stati ammessi a sostenere la prova orale a seguito del ricalcolo del punteggio di ammissione disposto dal Ministero”.

Le date all'uopo selezionate sono quelle dell'11.1.2023 per l'estrazione della traccia della prova orale, e del 12.1.2023 per il sostenimento della prova orale vera e propria.

II. A fronte di ciò, l'odierno ricorrente si vede, indi, costretto a richiedere un intervento interinale da parte dell'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale Amministrativo Regionale adito al fine di mantenere la *res adhuc integra* nelle more della fissazione della Camera di Consiglio, atteso che, in mancanza, l'iter concorsuale potrebbe protrarsi sino al punto di individuare un candidato destinato a sostituire il ricorrente nell'ambito della graduatoria degli idonei/non vincitori del concorso in rassegna, vanificando, pertanto, l'interesse all'auspicata sospensione cautelare all'esito della Camera di Consiglio.

Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Sig. Presidente voglia sospendere, in via provvisoria e *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 56 c.p.a., gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, inibendo, in particolare, lo svolgimento delle prove orali in programma per i prossimi 11-12.1.2023.

*

Istanza, ex art. 55 c.p.a., per la concessione di “Misure cautelari collegiali”.

I. La parte ricorrente formula, nondimeno, espressa domanda incidentale al fine di ottenere l'adozione di misure cautelari collegiali.

II. La predetta istanza risulta fondata, quanto al *fumus boni juris*, sui gravi e rilevanti motivi di censura in precedenza esposti.

III. Per quanto, invece, concerne il *periculum in mora*, il “*pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso*” (ex art. 55, comma 1, c.p.a.) che l'odierno ricorrente patirebbe in caso di denegata concessione delle misure cautelari, si ribadisce che questo è plasticamente rappresentato dalla nota del 1°.12.2022, prot. n. 0047669.01-12-2022 (*sub* doc. 15), di cui si è detto poc'anzi.

Come già anticipato, la mancata sospensione degli atti e dei provvedimenti impugnati frusterebbe, difatti, irrimediabilmente l'interesse azionato dal ricorrente ad essere tempestivamente riammesso nella graduatoria di merito del concorso in rassegna.

Ciò senza, ovviamente, contare che le attività, *medio tempore* riavviate dal Ministero con la nota da ultimo citata, rischierebbero di rivelarsi *inutiliter datae* in caso di auspicato accoglimento del ricorso che ci occupa.

IV. Si consideri, poi, che, con provvedimento del 25.11.2022, prot. n. 0017987/22, in pari data notificato a mezzo PEC (**doc. 18**), il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi - U. Tiberio” di Termoli (CB) ha disposto “*l'esclusione del Prof. Di Lisa Francesco dalla graduatoria di supplenza, per la classe di concorso A021, I fascia*”.

L'esclusione, cui ha fatto seguito, in data 28.11.2022, la “*Risoluzione anticipata rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 21/09/2022 prot. n. 13737, con DI LISA FRANCESCO, in qualità di docente scuola, per n. 9 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 09/09/2022 e fino al 30/06/2023*” (**doc. 19**), è stata dichiaratamente disposta sulla scorta del “*decreto prot. n. 1884 del 21/11/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con il quale, è stato rideterminato il punteggio conseguito dal candidato in esito alla prova scritta sostenuta per il concorso ordinario per la scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A021 da 70 a 68, decretando l'esclusione del candidato Di Lisa Francesco dal concorso e dalla graduatoria per la classe di concorso A021*”.

Anche in ragione di ciò, si impone una celere definizione del giudizio quivi proposto, atteso che, nell'eventualità in cui dovesse, in ipotesi, essere confermata l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito della procedura di concorso in rassegna, al Sig. Di Lisa non potrebbero essere conferite supplenze fino al prossimo aggiornamento (previsto per il 2024) delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle Graduatorie di Istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo, da ultimo approvate con Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6.5.2022, n. 112.

V. La scrivente difesa insiste, per gli effetti, affinché, all'esito della Camera di Consiglio che verrà, nelle more, fissata ai sensi dell'art. 56, comma 4, del c.p.a., l'On.le Tribunale adito:

i) sospenda l'efficacia degli atti e dei provvedimenti impugnati, inibendo, per gli effetti, l'ulteriore prosecuzione della procedura concorsuale in rassegna, disposta dal Ministero con la nota del 1°.12.2022, prot. n. 0047669.01-12-2022;

ii) fissi, ad ogni buon conto, l'Udienza Pubblica di discussione del ricorso di cui in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Tanto si doveva.

*

Istanza istruttoria ex art. 64, comma 3, c.p.a..

Sotto il profilo istruttorio, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito ordini all'Amministrazione resistente di depositare, ex art. 64, comma 3, del c.p.a., apposita relazione volta a fornire, alla luce delle doglianze formulate, gli opportuni chiarimenti in merito ai quesiti contestati.

Ciò conformemente a quanto, del resto, già disposto dall'On.le intestato Tribunale in relazione a giudizi analoghi a quello che ci occupa.

Si pensi, *ex multis*, a quanto disposto nell'ambito del giudizio n. 7164/2022 Reg. Ric. (in cui, tuttora, si controverte della legittimità del quesito di cui al n. 45), in seno al quale codesto Ecc.mo Tribunale, con ordinanza n. 10385/2022 Reg. Prov. Coll. del 21.7.2022, ha significativamente onerato il Ministero dell'Istruzione di rendere “*dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente*”.

Attesa l'identità delle *quaestiones iuris* oggetto dell'auspicato vaglio giudiziale, si insiste, per gli effetti, affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia disporre, all'esito della Camera di Consiglio che verrà all'uopo fissata, analogo incombenza istruttorio a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

*

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

- in via cautelare, sospendere, mediante concessione di idonea misura cautelare, anche *inaudita altera parte ex* art. 56 del c.p.a., i provvedimenti gravati;
- in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione, *ex* art. 64, comma 3, del c.p.a., di depositare agli atti del giudizio un'apposita relazione volta a fornire, alla luce delle doglianze formulate, gli opportuni chiarimenti in merito ai quesiti contestati;
- nel merito, annullare i provvedimenti gravati, dando al riguardo ogni altra e conseguenziale statuizione.

Con riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto, in virtù dell'articolo 30 del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, che se ne dichiara antistatario ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 93 c.p.c.

Si depositerà, nei termini, fascicolo con atti e documenti come da separato indice.

A tenore dell'articolo 13, comma 6-*bis*, lett. e), del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che, per il presente ricorso, è dovuto il Contributo Unificato nella misura di € 325,00.

Pescara, 27 dicembre 2022

Avv. Tommaso Marchese

RF/rf

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Dichiaro che le copie del sopra esteso ricorso portate alla notifica a mezzo del servizio postale sono conformi all'originale in mio possesso, che verrà depositato in giudizio.

Avv. Tommaso Marchese

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Avv. Tommaso Marchese, con studio in Pescara, alla Piazza Ettore Troilo, n. 8, quale procuratore nel presente giudizio del Sig. **Francesco DI LISA**, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 53/1994, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara del 27.10.2011, n. 146, ho provveduto a notificare il suesteso ricorso a:

1) **Diego GALLINELLI** (C.F. GLLDGI89D07H501Y), presso la sua residenza sita alla **Via Ponza, n. 5 - 00141 – ROMA**, previa iscrizione al n. 2787 del mio Registro cronologico, consegnandone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 78534068786-8, spedita dall'Ufficio Postale di Pescara, sito in Via Verrotti, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Tommaso Marchese

2) **Matteo PELLICCIA** (C.F. PLLMTT89L28I992D), presso la sua residenza sita alla **Via Solferino, n. 5 – 00028 - Subiaco (RM)** previa iscrizione al n. 2788 del mio Registro cronologico, consegnandone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 78534068787-9, spedita dall'Ufficio Postale di Pescara, sito in Via Verrotti, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Tommaso Marchese